

Regolamento aziendale per l'applicazione della normativa sul divieto di fumo

Art. 1. - Oggetto e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (di seguito indicata con il termine generico di Azienda) della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo con la finalità di garantire il diritto alla salute ed alla protezione contro i rischi correlati al fumo dei cittadini che accedono alle strutture sanitarie, nonché degli operatori che svolgono la loro attività in Azienda.

Inoltre, in considerazione della rapida diffusione e della pubblicità incalzante, il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle cosiddette "sigarette elettroniche" nelle strutture sanitarie dell'Azienda.

Gli obiettivi specifici perseguiti dal presente regolamento sono:

- a) evitare l'esposizione al fumo passivo e alle emissioni della "sigaretta elettronica" delle persone presenti in Azienda a qualsiasi titolo (pazienti, visitatori, operatori, etc.);
- b) garantire la sicurezza dagli inneschi d'incendio causati da sigarette e simili;
- c) mantenere la salubrità dell'aria in tutti i locali dell'Azienda;
- d) mantenere il decoro e l'igiene ambientali in tutti i locali e nelle aree all'aperto immediatamente limitrofe agli accessi;
- e) ridurre il numero dei fumatori attivi;
- f) coinvolgere tutti gli operatori aziendali nella realizzazione degli obiettivi della normativa antifumo.


Art. 2. - Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sia nei locali interni che nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi alle strutture sanitarie ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate. Si applica, inoltre, all'interno degli automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Per quanto riguarda le "sigarette elettroniche", il divieto di utilizzo si applica in tutte le strutture che, a qualunque titolo, l'Azienda utilizza per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in tutti i locali interni e nei percorsi di collegamento; il divieto di utilizzo si applica, altresì, all'interno degli Automezzi dell'Azienda o comunque utilizzati per conto di questa.

Non si applica alle strutture, locali e automezzi dell'Azienda affidati in qualsiasi forma (affitto, comodato...) a gestori esterni di servizi aziendali e non, gestori cui fa capo la responsabilità diretta della vigilanza sul divieto di fumo e dell'applicazione della normativa.

I principi del presente regolamento si applicano a tutti i rapporti commerciali, di collaborazione, convenzione, volontariato e di qualsiasi altro tipo che si svolgono in aree di pertinenza dell'Azienda.



Art. 3 - Divieto di fumo e di utilizzo delle “sigarette elettroniche”

È vietato fumare e utilizzare la “sigaretta elettronica” presso tutti i locali dell’Azienda, sia quelli di cui questa è proprietaria sia quelli che utilizza per l’esercizio delle proprie funzioni e per lo svolgimento di tutte le sue attività (di natura sanitaria o meno) in strutture non di sua proprietà (per es. in affitto, comodato d’uso o altro).

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.r n. 17/2007, il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte di proprietà o pertinenza dell’Azienda, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai Responsabili delle strutture sanitarie e opportunamente segnalate con apposita cartellonistica (allegati N° 2 e N° 3) e perimetrare, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra.

È vietato fumare e utilizzare la “sigaretta elettronica”, inoltre, all’interno degli automezzi dell’Azienda o comunque per conto di questa utilizzati.

Art. 4 – Soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto

I Direttori di Struttura Complessa e i Responsabili di Struttura Semplice (di area sanitaria, tecnica e amministrativa), in relazione ai locali ad uso esclusivo facenti parte della struttura di propria afferenza, hanno l’obbligo di curare l’osservanza del divieto di fumare. Essi sono incaricati dell’esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.


Qualora in una stessa area sanitaria / tecnica / amministrativa siano presenti più strutture affidate alla responsabilità di più di un Direttore o Responsabile e quindi vi sia la presenza di spazi in comune, l’esercizio delle suddette funzioni relativamente a tali aree comuni è attribuito secondo il seguente criterio:

- al Direttore o Responsabile che abbia complessivamente la gestione di una quantità maggiore di spazi assegnati in uso esclusivo rispetto a tutte le altre articolazioni organizzative presenti nello stabile, salvo diverso accordo da comunicarsi preventivamente alla Struttura di Igiene Ospedaliera.

Per quanto riguarda i percorsi sanitari di collegamento, le sale di attesa esterne alle aree assistenziali / tecniche / amministrative e le aree aperte di proprietà o pertinenza dello Stabilimento ospedaliero “Nuovo Arcispedale S.Anna – Cona”, immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari, l’osservanza del divieto di fumare (e del divieto di utilizzo della “sigaretta elettronica”, ove previsto) è curata dagli operatori del Servizio di Vigilanza della Ditta Coopservice – Consorzio Prog.Este, come previsto nel capitolato di appalto C7 – Servizio di Vigilanza. Essi sono incaricati dell’esercizio delle funzioni previste dalla normativa statale e regionale vigente sul tema.

I Direttori e i Responsabili di struttura e i Responsabili della Ditta Coopservice – Consorzio Prog.Este incaricati di vigilare sull’osservanza del divieto devono in particolare:

- a) disporre che nei locali chiusi siano apposti cartelli di divieto conformi alla normativa vigente e, per quanto riguarda le aree sanitarie / tecniche / amministrative, conformi al modello allegato al presente regolamento (allegato N°1);
- b) la Struttura di Igiene deve individuare le aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi e ai percorsi sanitari in cui deve essere applicato il divieto di fumo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L.R n. 17/2007, e disporre che queste siano opportunamente segnalate



- con apposti cartelli di divieto conformi ai modelli allegati al presente regolamento (allegati N° 2 e N°3) e perimetrare, ove sia possibile per la presenza di una congrua superficie a terra;
- c) individuare con atto formale i soggetti a cui spetta accertare e contestare le infrazioni. Qualora non vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di accertamento e di contestazione.

Art. 5. – Informazione sul divieto

Nei locali chiusi dell'Azienda devono essere collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare e contestare le infrazioni, secondo il modello allegato (allegato N°1).

Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato, da situare in tutti i luoghi di particolare evidenza, possono essere affissi cartelli con la sola dicitura "VIETATO FUMARE". Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, l'Azienda promuove:

- iniziative informative, affinché il personale e l'utenza fumatrice siano sensibilizzate al rispetto del divieto e a possibili percorsi di disassuefazione;
- iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.

Art. 6. - Agenti promotori-accertatori

La prima funzione dell'Agente promotore-accertatore è quella di informare il personale e l'utenza fumatrice sul divieto e promuovere i possibili percorsi di disassuefazione.

La seconda funzione è quella di accertare e contestare le violazioni del divieto.

L'accertamento e la contestazione delle violazioni sono effettuate dai soggetti individuati dai Responsabili delle strutture o dall'Azienda come Agenti accertatori, ferma restando la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, nonché del corpo di polizia amministrativa locale .

Tali soggetti esercitano le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme in materia di tabagismo.

In particolare :

- a) accertano le violazioni, contestandole immediatamente al trasgressore in tutti i casi in cui ciò sia possibile;
- b) redigono in triplice copia il verbale di accertamento di illecito amministrativo (allegato N°4), il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo al pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- c) notificano il verbale al trasgressore ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, lo trasmettono senza ritardo alla Direzione Attività Amministrative di Presidio, che assicura la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), con raccomandata con ricevuta di ritorno (con spese di invio a mezzo posta a carico del trasgressore).



L'Agente accertatore raccoglie le generalità del contravventore, anche attraverso la richiesta dell'esibizione di un suo documento di identità o attraverso altre iniziative (per es. attivando il Posto di Polizia interno o l'Ufficio Personale dell'Azienda qualora si tratti di avere l'indirizzo di un operatore).

Non è mai possibile la perquisizione personale del contravventore.

Il verbale di accertamento di illecito amministrativo deve contenere inoltre i seguenti elementi:

- a) l'indicazione dell'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi, che nel caso specifico è il Direttore Generale dell'Azienda USL;
- b) il termine entro il quale l'interessato può inoltrare all'autorità competente scritti difensivi e documenti o chiedere di essere sentito direttamente: tale termine è di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento;
- c) le modalità di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/81: al trasgressore viene consegnato il bollettino di c/c postale dell'Azienda USL su cui effettuare il pagamento, assieme ad una copia del verbale di accertamento.

Stante il divieto dei dipendenti pubblici di maneggiare danaro pubblico, non è possibile il pagamento della sanzione direttamente nelle mani dell'Agente accertatore.

L'Agente accertatore, una volta redatto il verbale di accertamento lo consegna al trasgressore. Se ciò non è possibile, consegna immediatamente tutta la documentazione alla Direzione Attività Amministrative di Presidio che si occuperà degli adempimenti conseguenti, compresa la trasmissione all'Azienda USL.

Ogni verbale di accertamento di illecito amministrativo è riprodotto in triplice copia:


- una copia viene consegnata direttamente o notificata a mezzo posta al trasgressore;
- una copia viene trasmessa tempestivamente alla Azienda USL, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni;
- una copia viene conservata presso l'Azienda in cui è stata accertata la violazione.

Art. 7. - Sanzioni

Alle violazioni delle disposizioni in materia di divieto di fumo si applicano le sanzioni previste dall'art. 7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura stabilita dalla Legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, commi: 189-190-191) . In particolare:

- per i trasgressori del divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
- per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione:
da € 220,00 a € 2.200,00.

Per il trasgressore è ammesso il pagamento del doppio del minimo o di un terzo del massimo, se più favorevole.



Art. 8 - Modalità di pagamento

Il trasgressore ha facoltà di pagare in misura ridotta e con effetto liberatorio la somma prevista per la sanzione amministrativa entro il termine di 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 689/1981.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo il trasgressore può inviare scritti difensivi al Direttore Generale dell'Azienda USL o richiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

Art 9 - Rapporto

L'agente accertatore effettua immediatamente il rapporto dell'avvenuta sanzione senza attendere il decorso del termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'addebito agli interessati e lo trasmette alla Direzione Attività Amministrative di Presidio che provvederà a inoltrarlo all'Azienda USL.

In questa prospettiva, se l'Agente accertatore, nell'arco del breve tempo necessario a predisporre l'inoltro del rapporto alla suddetta Direzione, ha già notizia dell'avvenuto pagamento in misura ridotta, non deve procedere all'invio degli atti, poiché il procedimento si chiude con il pagamento della sanzione da parte del trasgressore. Deve comunque darne informazione alla Direzione Attività Amministrative di Presidio affinché non chieda all'Azienda USL di provvedere all'ordinanza-ingiunzione.

Negli altri casi, sarà la predetta Direzione a trasmettere tempestivamente i documenti al competente Ufficio amministrativo dell'Azienda USL, sebbene non sia ancora spirato il termine contemplato dall'art. 16 della Legge n. 689/1981. Infatti, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi o richiesta di essere sentiti all'autorità competente ovvero al Direttore Generale dell'Azienda USL, secondo la procedura di cui all'art. 18 della Legge n. 689/1981.


Annualmente l'Azienda presenta un breve rendiconto al Prefetto sull'attività di sanzionamento svolta.

Art. 10 - Proventi delle sanzioni

I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta spettano all'Azienda USL che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R n. 17/2007, annualmente deve provvedere alla devoluzione del 30% di detti proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni, anche al fine di incentivare un intervento attivo da parte della Polizia Municipale non solo nell'attività sanzionatoria ma anche nella attività di prevenzione e promozione della salute e della lotta al tabagismo

Art. 11 – Ruolo degli operatori nell'applicazione del divieto di fumo

Tutti gli operatori si impegnano a far sì che la propria Azienda sia un luogo di tutela e promozione della salute individuale e collettiva, propria e altrui, aderendo alla realizzazione di



iniziative per la lotta al fumo in cui verranno coinvolti e garantendo la protezione tempestiva dal fumo passivo, anche attraverso l'applicazione del presente regolamento.

In particolare si invita ogni operatore a:


- sollecitare (preventivamente) colleghi e utenti a rispettare il divieto,
- invitare il trasgressore a spegnere immediatamente la sigaretta,
- richiedere l'intervento di un Agente accertatore o altro preposto ad elevare sanzioni, in caso di risposta negativa da parte del fumatore all'invito a spegnere immediatamente la sigaretta,
- attivare l'intervento del Direttore/Responsabile di Struttura qualora risulti necessario effettuare richiami/interventi dissuasivi a operatori o utenti fumatori al fine di prevenire future violazioni del divieto.

Art. 12 - Decorrenza.

Il presente regolamento ha effetto dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento e sostituisce integralmente il vigente regolamento aziendale di cui alla delibera n. 224/2005



OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE

Legge 11.11.1975, n.584; Art.51 Legge 16.01.2003,
n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min.Salute-
Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007

I trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da un
minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275,
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in
presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o lattanti o bambini fino ai 12 anni. Soggetti cui
spetta vigilare sull'osservazione del divieto:
Responsabile della Struttura Sanitaria o
Amministrativa / loro delegati.


ADDETTO ALLA VERBALIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE
(AGENTE "PROMOTORE - ACCERTATORE")

L'ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL
PERSONALE DEI CORPI DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE E AGLI UFFICIALI E
AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

47
28



OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



VIETATO FUMARE NELLE ZONE IMMEDIATAMENTE LIMITROFE AGLI ACCESSI

Legge 11.11.1975, n.584; Art.51 Legge 16.01.2003,
n.3; DPCM 23.11.2003; Accordo Min.Salute-
Regioni 16.12.2004; Legge Regionale 17/2007

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 27,5 ad un massimo di euro 275, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o lattanti o bambini fino ai 12 anni. Soggetti cui spetta vigilare sull'osservazione del divieto: Responsabile della Struttura Sanitaria o Amministrativa / loro delegati.


ADDETTO ALLA VERBALIZZAZIONE DELLA VIOLAZIONE
(AGENTE "PROMOTORE - ACCERTATORE")

L'ACCERTAMENTO DELLE
INFRAZIONI SPETTA INOLTRE AL
PERSONALE DEI CORPI DI
POLIZIA AMMINISTRATIVA
LOCALE E AGLI UFFICIALI E
AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

82



OSPEDALI E SERVIZI SANITARI SENZA FUMO



**E' vietato fumare nelle zone
immediatamente limitrofe agli accessi**

LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, n. 17

**I FUMATORI SONO PREGATI DI RAGGIUNGERE E UTILIZZARE
I POSACENERE PRESENTI NELLE ZONE ESTERNE**